



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DECRETO n. 115 del 11 Dicembre 2019

OGGETTO: *Impianto CDR (ora CSS) sito in Manfredonia (FG). Determinazione della tariffa di conferimento per gli anni 2018 e 2019.*

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L.R. 24/2012, così come modificata dalla L.R. 20/2016, il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 527 del 5 agosto 2016, ha nominato Commissario ad Acta dell'Agenzia per l'attuazione del PRGRU, l'Avv. Gianfranco Grandaliano.
- il Presidente della Giunta Regionale, con proprio Decreto n. 53 del 6 febbraio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 9-22017, ha prorogato sino alla data del 31.12.2017 l'incarico di Commissario ad Acta;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017 si è provveduto a stabilire che nelle more della nomina del Direttore Generale dell'Agenzia, le funzioni ed i compiti di cui all'art 16 della L.R. n. 24/2012 come modificata dalla Legge Regionale n. 20/2016, sono attribuiti al commissario ad acta nominato con DPGR n. 527/2016;
- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

VISTO:

- il contratto Rep. n. 8795 sottoscritto in data 28 aprile 2006 tra il Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ed il legale rappresentante del Consorzio stabile denominato "Gestioni Ambientali" in sigla "CO.GE.AM", (poi "Progetto Ambiente Provincia di Foggia s.r.l.") per la gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani, costituiti da linea di produzione di CDR (combustibile derivato dai rifiuti) (ora CSS), ivi compresa la costruzione delle opere a tanto necessario, a servizio del territorio della provincia di Foggia e localizzato nel Comune di Manfredonia (FG).
- Il Decreto n. 78 del 12 settembre 2017 del Commissario ad Acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: "*Impianto CDR*



(ora CSS) sito in Manfredonia (FG). Adeguamento della tariffa di conferimento per l'anno 2017".

CONSIDERATO CHE:

- in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. 24/2012 e s.m.i. spetta all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici.
- che il soggetto gestore dell'impianto, con varie note ed in ultimo nota prot. Ager n. 8855 del 28/11/2019 e nota prot. Ager n. 9104 del 09/12/2019, per il tramite del legale della Ditta, ai sensi dell'art. 7.4 del citato contratto, ha richiesto l'adeguamento della tariffa di conferimento determinata da Ager per l'annualità 2017, nonché delle successive annualità 2018 e 2019 alla luce della "inadeguatezza della tariffa ad oggi applicata per coprire i costi sostenuti dalla società con evidenti ripercussioni sull'equilibrio economico-finanziario" rispetto alla data di presentazione dell'offerta.

RILEVATO CHE:

- l'art. 7.3 del contratto testualmente recita: *"La tariffa sarà aggiornata, a partire dal 2°(secondo) anno di esercizio, entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno con conguaglio e valere dal 1°(uno) gennaio precedente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione dei prodotti industriali"*.
- l'art. 7.4 del contratto riporta: *"La tariffa indicata sopra sarà adeguata nei seguenti casi:*
 - i) in relazione ad eventuali maggiori costi o minori ricavi derivanti da specifiche disposizioni normative anche fiscali sopravvenute, che richiedano nel corso dello svolgimento dell'affidamento un mutamento del Servizio di smaltimento ivi compreso l'adeguamento dell'Impianto;*
 - ii) in relazione ad eventuali modifiche normative sopraggiunte rispetto alla data dell'aggiudicazione;*
 - iii) in relazione ad eventuali maggiori costi nello svolgimento del Servizio e/o di realizzazione dell'Impianto, derivanti da modifiche eventualmente proposte dal Commissario Delegato (escluse le eventuali prescrizioni imposte in sede di Pronunciamento di VIA, di approvazione progettuale ai sensi del D.lgs 22/97 e di approvazione del progetto esecutivo ai sensi della legge n. 109/1994), o imposte da normative legislative intervenute dopo la presentazione delle offerte"*.

RITENUTO CHE:

- ai sensi dell'art. 7.3 del suddetto contratto Rep. n. 8795/2006, occorre procedere alla revisione della tariffa di conferimento dei rifiuti per gli anni 2018 e 2019 presso l'impianto denominato *"Sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani, costituito da linea di produzione di CDR (combustibile derivato dai rifiuti) (ora CSS),"* di Manfredonia (FG) e gestito dalla Ditta "Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.u.r.l."
- il Decreto n. 78/2017 aveva già stabilito di adeguare la tariffa ai sensi dell'art. 7.4 del contratto utilizzando, ai fini della quantificazione economica, gli esiti di cui alla Consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'Ing. Giuseppe Pezzuto e dal dott. Alfredo Rampino per l'analogo impianto di produzione CDR (ora CSS) di Cavallino (LE) in sede di giudizio definito con sentenza TAR Lecce n. 1525/2014, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3622/2015 e anche con



sentenza n. 4419/2016 in successivo giudizio per revocazione. Le risultanze della suddetta CTU ed in particolare il valore medio dei costi di adeguamento tariffario per le annualità 2011, 2012, 2013, sono state utilizzate come base di calcolo per l'incremento di costo da prevedere per l'annualità 2017, dopo aver accertato dell'inesistenza di variazioni ISTAT, ai sensi dell'indice previsto da contratto, che ne determinavano un aumento dal 2013 al 2017. I valori determinati dai CTU sono la conseguenza della riduzione degli incentivi pari al 33,7% delle quotazioni dei certificati verdi rispetto ai valori prima dell'entrata in vigore delle modifiche normative. Inoltre, è stato, altresì, quantificato l'incremento di costo per la maggiore spesa dovuta al recupero/smaltimento delle scorie provenienti dalla termovalorizzazione dei rifiuti, adoperando il costo di 6,90 €/ton così come determinato all'interno della citata CTU dei consulenti dott. Rampino e ing. Pezzuto. Pertanto, anche in considerazione di quanto stabilito con la Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolamentazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dall'allegato A alla stessa Delibera (Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti – MTR), ci si riserva di valutare la sussistenza e la fondatezza del riconoscimento di un ulteriore adeguamento tariffario ai sensi delle nuove disposizioni normative e delle previsioni di contratto.

RILEVATO, altresì, che, nella seduta del 04/05/2017 la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali ha assunto la deliberazione di condivisione della nota tecnico-scientifica redatta da ISTAT avente ad oggetto *“Nota indicativa sul corretto utilizzo da parte dei Comuni degli Indici ISTAT per la revisione dei prezzi nei contratti di servizio relativi al ciclo dei rifiuti”* con la quale si è stabilito che l'indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali risulta maggiormente rispondente alle esigenze di misurazione dei prezzi nel ciclo dei rifiuti rispetto a qualsiasi indice a livello settoriale.

CONSIDERATE condivisibili le considerazioni tecniche rivenienti nella citata deliberazione della Conferenza Stato- Città, confermate dalla relazione dell'ISTAT del 04.10.17 depositata nel giudizio innanzi al TAR Puglia – Sez. di Lecce in adempimento all'ordinanza emessa dallo stesso TAR con il n. 431/2017.

CONSIDERATO CHE va applicato l'indice ISTAT dei prezzi della produzione dei prodotti industriali, escludendo che le parti abbiano potuto fare riferimento ad altro indice non esistente al momento dell'accordo ed elaborato successivamente anche, eventualmente, maggiormente attinente alla categoria dell'attività contrattuale.

VISTO CHE ai fini del calcolo della tariffa per l'anno 2018 e per l'anno 2019 occorre valutare la variazione intervenuta per l'Indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per l'intervallo temporale:

- Gennaio 2017 – Gennaio 2018.
- Gennaio 2018 – Gennaio 2019.

RILEVATO attraverso il portale istituzionale internet dell'Istituto di Statistica (*“ISTAT Rivaluta”*) che la variazione percentuale intercorsa per l'indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti



industriali per gli intervalli temporali analizzati sono:

- Gennaio 2017 – Gennaio 2018: + 1,8 %.
- Gennaio 2018 – Gennaio 2019: + 4,4 %.

VALUTATO CHE l'applicazione delle suddette percentuali di variazione ISTAT alla tariffa approvata con il succitato Decreto 78/2017, pari a € 93,97/ton oltre IVA, determina la seguente progressione della tariffa dovuta al gestore dell'impianto:

- Gennaio 2018 – Dicembre 2018: € 95,66 €/ton oltre IVA.
- Gennaio 2019 – Dicembre 2019: € 99,87 €/ton oltre IVA.

VISTO:

- *il D.Lgs. 267/2000;*
- *la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;*
- *la Deliberazione assunta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 4 maggio 2017;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2016;*
- *la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;*
- *la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018.*

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI APPROVARE** le tariffe di conferimento presso l'impianto di produzione CDR (ora CSS) sito in Manfredonia (FG) a carico dei Comuni così determinate:
 - Anno 2018: €/ton 95,66 oltre IVA;
 - Anno 2019: €/ton 99,87 oltre IVA.
2. **DI DARE ATTO** che l'applicazione della tariffa genererà delle somme maturate a titolo di conguaglio a far data dal 1 gennaio 2018 a carico dei Comuni che hanno effettuato il conferimento, in proporzione ai quantitativi di rifiuti trattati.
3. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a:
Progetto Ambiente Provincia di Foggia S.u.r.l. e tutti i Comuni dell'ambito unico regionale che conferiscono presso l'impianto di produzione di CDR (ora CSS) di Manfredonia (FG) e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione Puglia - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti



**AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 11 Dicembre 2019

Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano